

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4155 del 17/08/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MTS S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via dei Senoni n. 8. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di facciate continue e serramenti metallici sito nel Comune di Forlì, Via dei Senoni n. 8.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4298 del 17/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette AGOSTO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MTS S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via dei Senoni n. 8. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di facciate continue e serramenti metallici sito nel Comune di Forlì, Via dei Senoni n. 8.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022 e la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18.10.2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31.10.2023;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 30/03/2023, acquisita al Prot. Com.le 41325 e da Arpae al PG/2023/5718, da **MTS S.R.L.** avente sede legale in Comune di Forlì, Via dei Senoni n. 8, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di facciate continue e serramenti metallici sito nel Comune di Forlì Via dei Senoni n. 8, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che il SUAP con Atto Prot. Com.le 44351 del 06/04/2023 acquisito al PG/2023/60853, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 52207 del 24/04/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/72077, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 18/05/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 64503 e da Arpae al PG/2023/88027;

Viste le ulteriori integrazioni relative all'impatto acustico prodotte in data 12/06/2023, acquisite al Prot. Com.le 74481 e da Arpae al PG/2023/102500;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 16/08/2023;
- Nulla Osta acustico condizionato: Atto Prot. Com.le 86826 del 04/07/2023, acquisito da Arpae al PG/2023/116424, a firma della Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **MTS S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 143 del 12/04/2013 Prot. n. 68570 rilasciato a GIULIANI soc. coop. dalla Provincia di Forlì-Cesena, successivamente volturato a MTS srl con Determinazione Dirigenziale di Arpe n. DET-AMB-2020-5377 del 10/11/2020;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **MTS S.R.L.** (C.F./P.IVA 11054190969) avente sede legale in Comune di Forlì, Via dei Senoni n. 8, **per lo stabilimento di produzione di facciate continue e serramenti metallici sito nel Comune di Forlì, Via dei Senoni n. 8.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Nulla Osta acustico condizionato** ai sensi dell'art. 8 co.6 della L. 447/95.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di **revocare** il titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento è attualmente autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 143 del 12/04/2013 Prot. n. 68570 rilasciato a GIULIANI soc. coop. dalla Provincia di Forlì-Cesena, successivamente volturato a MTS srl con Determinazione Dirigenziale di Arpa n. DET-AMB-2020-5377 del 10/11/2020.

L'istanza di rilascio di nuova AUA in oggetto è inerente a quanto di seguito riportato: la Ditta intende installare due nuovi impianti, un taglio laser lamiere in alluminio e un taglio pannelli in cartongesso, che saranno collegati alle nuove emissioni E5 ed E6.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, è stata indetta la Conferenza di Servizi dal SUAP del Comune di Forlì con nota Protocollo N.0044351/2023 del 06/04/2023.

Con con nota PG/2023/67192 del 17/04/2023, e successivo aggiornamento PG/202394139 del 30/05/2023, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota prot. PG/2023/118103 del 06/07/2023 prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione come di seguito riportato (con correzione di eventuali refusi):

"(...omissis...)"

La ditta dichiara che, da una attenta valutazione delle schede tecniche e delle schede di sicurezza delle materie prime utilizzate nel processo produttivo e delle materie ausiliarie, non sono sostanze utilizzate sostanze che rientrano nella disposizione del comma 7 art 271 del DLgs 152/06.

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni .

EMISSIONI ESISTENTI**EMISSIONE E01 - LAVORAZIONE ALLUMINIO**

Nel punto di emissione E01 attualmente autorizzato con DET AMB-2020-5377 del 10/11/2020 sono convogliate le emissioni provenienti dalla lavorazione di profilati in alluminio attraverso diverse macchine come fresatrici, troncatrici, intestatrici e centri di lavoro. Le sostanze inquinanti normative per queste lavorazioni sono rappresentate da materiale particellare, con limite di 10 mg/Nm come previsto al punto 4.13.18 dell'allegato 4/d Rettifica tornitura foratura fresatura e taglio dei Criteri CRIAER.

Nel punto 4.31 della DGR 1769/2010 e smi si fissano i valori limite per le polveri totali/nebbie oleose a 10 mg/Nmc.

I criteri CRIAER definiscono che per tale attività deve essere installato un impianto di abbattimento per le polveri; la ditta ha dichiarato di predisporre come impianto di abbattimento un filtro a maniche con l'installazione di un pressostato differenziale.

Visionando la scheda tecnica di tale impianto è stata verificata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.037 m/s, quindi in linea con quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

In conclusione si confermano i limiti e le prescrizioni già autorizzate nella precedente autorizzazione sotto riportate:

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E01</i>	
<i>Portata massima</i>	<i>40000 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>10 m</i>
<i>Durata</i>	<i>8 h/g</i>
<i>Sezione</i>	<i>0,38 mq</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>Filtro a maniche</i>
<i>Inquinanti Concentrazione massima</i>	
<i>Polveri totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>frequenza autocontrolli</i>	<i>Annotazione mensilmente sul registro delle verifiche corretta funzionalità filtri mediante pressostato</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare il limite sopra citato*
- obbligo di annotare mensilmente su registro vidimato il controllo del pressostato differenziale per la verifica della corretta funzionalità dei filtri a maniche.*

EMISSIONE E02 LAVORAZIONE LEGNO

Al punto di emissione E02, attualmente autorizzata con DET AMB-2020-5377 del 10/11/2020 sono convogliate le emissioni provenienti dalla lavorazione del legno (troncatrice e sega circolare). Le sostanze inquinanti emesse in atmosfera e normate sono rappresentate da materiale particellare, con limite di 10 mg/Nm come previsto al punto 4.3.1 dell'allegato 4a dei Criteri Criaer - Lavorazioni meccaniche in genere Tranciatura Macinazione Troncatura Taglio squadratura bordatura profilatura. Il punto 4.5 della DGR 1769/2010 e smi fissa un valore limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc Il CRIAER definisce che per tale attività deve essere installato un impianto di abbattimento per le polveri; la ditta ha dichiarato di predisporre come impianto di abbattimento un filtro a maniche dotato di pressostato differenziale.

Visionando la scheda tecnica di tale impianto è stata verificata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.019 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

In conclusione si confermano i limiti e le prescrizioni già autorizzate nella precedente autorizzazione sotto riportate:

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E02</i>	
<i>Portata massima</i>	<i>4300 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>10 m</i>
<i>Durata</i>	<i>1h/g</i>
<i>Sezione</i>	<i>0,19 mq</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>Filtro a maniche</i>
<i>Inquinanti Concentrazione massima</i>	

<i>Polveri totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>frequenza autocontrolli Annotazione me</i>	<i>Annotazione mensilmente sul registro delle verifiche corretta funzionalità filtri mediante pressostato</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *rispettare il limite sopra citato*
- *obbligo di annotare mensilmente su registro vidimato il controllo del pressostato differenziale per la verifica della corretta funzionalità dei filtri a maniche.*

EMISSIONE E03- FRESATURA

Al punto di emissione E03 attualmente autorizzata con DET AMB-2020-5377 del 10/11/2020 sono convogliate le emissioni provenienti da una fresatrice utilizzata per la lavorazione dell'Alucubond, un materiale composito in alluminio.

Le sostanze inquinanti emesse in atmosfera e normate sono rappresentate da materiale particellare, con limite di 10 mg/Nm come previsto al punto 4.13.18 dell'allegato 4/d Rettifica tornitura foratura fresatura e taglio dei Criteri CRIAER.

Nel punto 4.31 della DGR 1769/2010 e smi si fissano i valori limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc Inoltre il CRIAER definisce che per tale attività deve essere installato un impianto di abbattimento per le polveri; la ditta ha dichiarato di predisporre come impianto di abbattimento un filtro a maniche dotato di pressostato differenziale.

Visionando la scheda tecnica di tale impianto è stata verificata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.036 m/s, quindi in linea a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

In conclusione si confermano i limiti e le prescrizioni già autorizzate nella precedente autorizzazione sotto riportate.

Segue Tabella di riferimento: Emissione E03

CARATTERISTICHE EMISSIONE E03	
<i>Portata massima</i>	<i>6500 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>10 m</i>
<i>Durata</i>	<i>2 h/g</i>
<i>Sezione</i>	<i>0,12 mq</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>Filtro a maniche</i>
<i>Inquinanti Concentrazione massima</i>	
<i>Polveri totali</i>	<i>10 Nmc/h</i>
<i>frequenza autocontrolli</i>	<i>Annotazione mensilmente sul registro delle verifiche corretta funzionalità filtri mediante pressostato</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *rispettare il limite sopra citato*
- *obbligo di annotare mensilmente su registro vidimato il controllo del pressostato differenziale per la verifica della corretta funzionalità dei filtri a maniche.*

EMISSIONE E04- SALDATURA (NO INOX)

Al punto di emissione E04 attualmente autorizzata con DET AMB-2020-5377 del 10/11/2020 sono convogliate le emissioni provenienti dalla saldatura

Le sostanze inquinanti normate da tale attività sono rappresentate da Materiale Particellare, Ossidi di Azoto e Monossido di Carbonio come previsto al punto 4.13.20 "SALDATURA" dell'allegato 4/d dei criteri CRIAER.

La ditta dichiara che consuma 40 kg/anno di filo di saldatura e rientra nei limiti di consumo emanati nella seduta del 27/02/95 Prot. Re. 7200.

Stante il limitato consumo la ditta dovrà rispettare i limiti di emissione degli inquinanti sopra elencati, è esonerata dagli autocontrolli annuali.

La ditta ha installato un sistema di abbattimento delle polveri per l'attività di saldatura costituito da filtro a tasche; ha altresì inteso dichiarare che l'impianto non ha subito variazioni rispetto alla situazione attualmente autorizzata eccetto la diminuzione nel numero di ore lavorate (da 8 h/g a 3 h/g) a causa di una diminuzione consistente nella produzione rispetto agli anni precedenti.

In conclusione si confermano i limiti e le prescrizioni già autorizzate nella precedente autorizzazione sotto riportate.

Segue Tabella di riferimento: Emissione E04

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E04</i>	
<i>Portata massima</i>	<i>6500 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>10 m</i>
<i>Durata</i>	<i>3 h/g</i>
<i>Sezione</i>	<i>0,096 mq</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>Filtro a tasche</i>
<i>Inquinanti Concentrazione massima</i>	
<i>Polveri totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Ossido di azoto</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Monossido di carbonio</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>frequenza autocontrolli</i>	<i>obbligo di annotare i consumi di filo per saldatura validati da fatture di acquisto in un registro vidimato</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *rispettare il limite sopra citato*
- *obbligo di annotare i consumi di filo per saldatura validati da fatture di acquisto in un registro vidimato.*

EMISSIONI NUOVE

EMISSIONE E05 - TAGLIO LASER di LAMIERE

Al punto di emissione E05 sono convogliate le emissioni provenienti dal taglio laser di lamiera (acciaio zincato, alluminio e acciaio inox) verrà installato un impianto di abbattimento degli inquinanti composto da filtri a cartucce.

L'attività è compresa al punto 4.13.16 "Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser" dell'allegato 4/d dei Criteri Criaer che prevede i seguenti limiti di emissione

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particolare	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20
Monossido di carbonio	5

Lo stesso criterio Criaer prevede l'installazione di un impianto di abbattimento delle Polveri.

La lavorazione è compresa altresì all'allegato 4.31 punto 5. della DGR 2236/09 e s.m.i, che stabilisce il valore limite per le Polveri totali pari a 10 mg/Nmc, ma stante l'utilizzo di sostanze potenzialmente pericolose (sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3.2.1997 n. 52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione) la DGR non è direttamente applicabile se non per il riferimento della concentrazione del materiale particolare pari a 10 mg/Nm, più restrittivo rispetto ai Criteri Criaer.

Visionando la scheda tecnica dell'impianto di abbattimento a tessuto è stata verificata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.011 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

In relazione alle soglie di rilevanza di cui ai metalli pesanti di cui alla classe II della tabella A1 dell'allegato 1 degli allegati alla parte V del DLgs 152/06, l'azienda ha riporta la valutazione del flusso di massa emesso espresso in Cr (considerato cautelativamente come CrVI) e Ni, e dai calcoli si desume il superamento della soglia di rilevanza di 5 g/h dalla somma dei due metalli.

Quindi risultano pertanto applicabili i limiti di 1 mg/Nmc emissione relativi a Cr e Ni alle emissioni.

In conclusione si fissano i limiti e le prescrizioni sotto riportate

Segue Tabella di riferimento: Emissione E05

CARATTERISTICHE EMISSIONE E05	
Portata massima	3500 Nmc/h
Altezza	10 m
Durata	3 h/g
Sezione	0,049 mq
Impianto di abbattimento	Filtro a cartucce
Inquinanti Concentrazione massima	
Polveri totali	10 mg/Nmc
Ossido di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc
CrVI + Ni	1 mg/Nmc

<i>frequenza autocontrolli</i>	<i>annuale</i>
--------------------------------	----------------

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *effettuare la messa a regime del punto di emissione nuovo E05,*
- *rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulle emissioni E05*

EMISSIONE E06- TAGLIO CARTONGESSO

Al punto di emissione E06 sono convogliate le emissioni provenienti dal taglio dei pannelli in cartongesso.

Le sostanze inquinanti normate sono rappresentate da materiale particellare, con limite di 10 mg/Nm come previsto al punto 4.8.11 "TAGLIO, RIFILATURA, MACINAZIONE E RECUPERO SCARTI NELLA PRODUZIONE DI PANNELLI ED ELEMENTI PREFABBRICATI A BASE DI MATERIALI GESSOSI" dei Criteri CRIAER.

Il punto 4.22 dell'allegato 4 della DGR 2236/09 taglio di prodotti in gesso e s.m.i. definisce i limiti di concentrazione per le polveri totali pari a 10 mg/Nmc.

Per questa specifica attività i criteri Criaer prevedono l'utilizzo di un impianto di abbattimento con filtro a manica. Visionando la scheda tecnica di tale impianto è stata verificata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.033 m/s, quindi in linea rispetto a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

In conclusione si fissano i limiti e le prescrizioni come sotto riportate.

Segue Tabella di riferimento: Emissione E06

CARATTERISTICHE EMISSIONE E06	
<i>Portata massima</i>	<i>2300 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>10 m</i>
<i>Durata</i>	<i>3 h/g</i>
<i>Sezione</i>	<i>0,096 mq</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>Filtro a maniche</i>
<i>Inquinanti Concentrazione massima</i>	
<i>Polveri totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>frequenza autocontrolli</i>	<i>annuale</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *effettuare la messa a regime del punto di emissione nuovo E06*
- *rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulle emissioni E06*

IMPIANTI TERMICI CIVILI

IMPIANTO TERMICO C1 (3 CALDAIE)

Potenza termica nominale 270 kW CAD

Combustibile (gas metano)

IMPIANTO TERMICO C2 (1 CALDAIA)

*Potenza termica nominale 34 kW
Combustibile (gas metano)*

*IMPIANTO TERMICO C3 (10 CALDAIE)
Potenza termica nominale 32,70 kW CAD
Combustibile (gas metano)*

*IMPIANTO TERMICO C4 (3 CALDAIE)
Potenza termica nominale 34,80 kW CAD
Combustibile (gas metano)*

TOTALE POTENZA TERMICA NOMINALE 1275,4 kW

Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detto impianto non supera i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto è disciplinato dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento del rilascio dell'AUA nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati."

Con nota prot. con nota prot. 2023/0193917/P, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/124575 del 18/07/2023, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì ha espresso il parere di seguito riportato:

"In relazione all'istanza della ditta MTS s.r.l. pervenuta in data 31/03/2023 ns. prot. 2023/0087188/A, valutata la relativa documentazione e le successive integrazioni ns. prot. 2023/0138550/A del 19/05/2023, acquisite le valutazioni del Servizio PSAL, fatta salva l'esigenza del rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 81 /2008, con riferimento al Titolo II (Luoghi di lavoro) Allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alle seguenti condizioni:

- 1) in tutte le macchine, attrezzature e impianti in cui si formano polveri, aerosol, ecc. dovranno essere previsti impianti di aspirazione adeguati, con emissioni all'esterno dello stabilimento;*
- 2) dovranno essere adottati adeguati sistemi di pulizia atti ad evitare il ricircolo delle polveri all'interno dei luoghi di lavoro;*
- 3) in particolare le macchine utensili per le lavorazioni del legno e le macchine utensili per la lavorazione del cartongesso dovranno essere dotate di idonei sistemi di aspirazione per le pulizie collegati all'impianto di aspirazione centralizzato con emissioni all'esterno (riferimento agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 art. 18 c.1 lett. q)*
- 4) per le macchine a taglio laser l'impianto di emissione all'esterno dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza, prevedendo manutenzioni e pulizie periodiche."*

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario effettuare le seguenti valutazioni relativamente al parere espresso dall'AUSL:

1. quanto contenuto al punto 1) non può essere indicato nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera come prescrizione in quanto fa riferimento ad una condizione troppo generica e pertanto non direttamente verificabile in fase di controllo;
2. quanto contenuto al punto 2), non facendo diretto riferimento alle emissioni in atmosfera oggetto dell'autorizzazione, non può essere indicato come prescrizione ma verrà indicato come raccomandazione;
3. quanto contenuto al punto 3) potrebbe comportare una modifica del progetto in esame con riferimento alle emissioni E2 (taglio legno) ed E6 (taglio cartongesso) e pertanto risulta opportuno chiedere alla Ditta di presentare entro 3 mesi dal rilascio della AUA, un progetto che recepisca quanto richiesto relativamente ai sistemi di aspirazione per le pulizie, nel rispetto delle procedure previste per le modifiche di cui all'art. 6 del DPR 59/13..
4. quanto contenuto al punto 4) verrà indicato come prescrizione in quanto fa riferimento al sistema di convogliamento all'esterno dell'emissione E5 oggetto dell'AUA .

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha

ritenuto inoltre necessario effettuare le seguenti valutazioni in merito alle ispezioni da effettuare all'impianto di abbattimento della emissione E2, essendo quest'ultima caratterizzata da filtro dotato di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico, si ritiene che debbano avere una frequenza almeno settimanale, a differenza delle emissioni E1, E3 ed E4 caratterizzate da filtri dotati di sistema di pulizia ad aria compressa e per le quali pertanto è possibile stabilire una frequenza mensile delle ispezioni stesse, in conformità con quanto stabilito dal punto 8.1 della DGR 960/99.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, del parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 143 del 12/04/2013 Prot. n. 68570 rilasciato a GIULIANI soc. coop. dalla Provincia di Forlì-Cesena, successivamente volturato a MTS srl con Determinazione Dirigenziale di Arpe n. DET-AMB-2020-5377 del 10/11/2020, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata allo Sportello Unico del Comune di Forlì in data 30/03/2023 P.G. n. 41325, acquisita al protocollo di Arpa PG/2023/5718 del 31/03/2023, e successive integrazioni, per il rilascio del presente atto.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

IMPIANTO TERMICO C1 (3 CALDAIE 270 kW a metano)

IMPIANTO TERMICO C2 (1 CALDAIA 34 kW a metano)

IMPIANTO TERMICO C3 (10 CALDAIE 32,70 kW a metano)

IMPIANTO TERMICO C4 (3 CALDAIE 34,80 kW a metano)

relative a impianti termici civili a metano di potenzialità totale pari a 1275,4 kW rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

5. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di facciate continue e serramenti metallici **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – LAVORAZIONE ALLUMINIO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	40.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E2 – LAVORAZIONE LEGNO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	4.300	Nmc/h
Altezza minima	10	m

Durata	1	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 - FRESATRICE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E4 - SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E5 - TAGLIO LASER LAMIERE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. E6 - TAGLIO CARTONGESSO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	2.300	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

6. Si raccomanda che siano adottati adeguati sistemi di pulizia atti ad evitare il ricircolo delle polveri

all'interno dei luoghi di lavoro.

7. Le macchine utensili per le lavorazioni del legno e le macchine utensili per la lavorazione del cartongesso dovranno essere dotate di idonei sistemi di aspirazione per le pulizie collegati all'impianto di aspirazione centralizzato con emissioni all'esterno, come richiesto dall'AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica con la nota con nota prot. 2023/0193917/P riportata nelle "Premesse".. A tal fine **entro tre mesi dal rilascio della presente AUA** dovrà essere presentato, nel rispetto delle procedure previste per le modifiche di cui all'art. 6 del DPR 59/13, un progetto che recepisca quanto sopra.
8. Per le macchine a taglio laser l'impianto di convogliamento all'esterno dell'emissione E5 dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza, prevedendo manutenzioni e pulizie periodiche.
9. Il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle emissioni nuove E5 ed E6, con un anticipo di almeno 15 giorni.
10. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle emissioni nuove E5 ed E6 (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
11. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 5.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 6.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
12. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle emissioni nuove E5 ed E6, e per un periodo di 10 giorni, il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. **Entro i 30 giorni** successivi alla data di messa a regime il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
13. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 8., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
14. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle emissioni E5 ed E6, con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.

15. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel **registro dei monitoraggi discontinui** di cui al successivo punto 12. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
16. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
17. Il monitoraggio periodico alle emissioni E1, E2 ed E3 è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie agli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile per E1 ed E3, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, ed almeno settimanale per E2, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 15.
18. Il monitoraggio periodico alla emissione E4 è sostituito dalla annotazione mensile, sul **registro** di cui al successivo punto 15, dei consumi di filo per saldatura, validati dalle relative fatture di acquisto. I consumi mensili di filo per saldatura non devono essere complessivamente superiori a **kg 40**, per un totale annuo comunque non superiore a **480 kg**.
19. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alle emissioni E1 ed E3 e alle ispezioni settimanali effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla emissione E2, come richiesto al precedente punto 13;
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di materiale di apporto per saldatura (validati dalle relative fatture di acquisto), utilizzati negli impianti di cui alla emissione E4, come richiesto al precedente punto 14;
20. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque **anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti

azioni:

- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

21. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5 ed E6** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

22. **Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.**

I **punti di misura/campionamento** devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle

norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

23. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza.

24. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61

Nichel Ni	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
-----------	--

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

25. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di

valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”.

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza contenente:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via dei Senoni 8 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora;
- integrazione acustica pg. 64503/23 con planimetria riportante l'individuazione cartografica delle sorgenti sonore, gli impianti produttivi limitrofi (che rappresentano i ricettori sensibili) e i punti di misura, la distanza delle abitazioni civili più prossime all'attività.

Atteso che dalla documentazione si evince che trattasi di attività svolta unicamente in periodo diurno;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

- 1) l'esercizio dell'attività dovrà avvenire in periodo diurno nei modi e nelle condizioni valutate dal tecnico competente in acustica;
- 2) il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emmissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpa e dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.